

in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per

le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziare, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria ».

ARTICOLO 3.

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4.

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini procedurali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4548 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: « professionisti » sono inserite le seguenti: « ed esperti, ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: « professionisti » sono inserite le seguenti: « ed esperti, »;

al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: « Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1” ».

(A.C. 4548 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

ART. 1. — 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome».

1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. La commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o province autonome territorialmente interessate all'intervento, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concor-

rente interesse regionale, la commissione è integrata di volta in volta da un componente designato da ciascuna delle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate ed avente i medesimi requisiti degli altri componenti. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome».

1. 4. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. Le valutazioni di cui la comma 1 sono effettuate dalla commissione istituita

ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

- 1. 5.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- 1. 20.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* per i beni e le attività culturali.

- 1. 21.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , sentiti altresì il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della salute.

- 1. 7.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* nonché il Ministro per i beni e le attività culturali.

- 1. 8.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Ma-

riani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: speciale.

- 1. 22.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: diciotto membri *fino alla fine del terzo periodo con le seguenti:* venti membri di nomina statale, oltre al presidente, cui si aggiungono i rappresentanti nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano interessate per territorio. I membri della commissione vengono selezionati, con procedura pubblica, di cui viene data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, tra professori universitari, tra ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), tra esperti della pubblica amministrazione e tra esperti delle libere professioni che risultino particolarmente qualificati in materie ambientali, in materie progettuali, economiche e giuridiche. Il numero degli esperti in materie ambientali e territoriali non può essere inferiore alla metà del numero dei membri selezionati. Analoga procedura di selezione pubblica viene espletata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

- 1. 9.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: diciotto membri *con le seguenti:* sedici membri.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.

- 1. 11.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: diciotto membri con le seguenti: venti membri.

- 1. 10.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tra professionisti fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionari della pubblica amministrazione, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie ambientali, progettuali, giuridiche, di programmazione e pianificazione territoriale. Almeno la metà dei componenti deve essere particolarmente qualificata in materie ambientali con particolare riferimento ai seguenti settori: atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi, rumore e vibrazioni, beni culturali, paesaggio, salute e radiazioni.

- 1. 12.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: progettuali.

- 1. 23.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e giuridiche.

- 1. 24.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , e tra dirigenti della pubblica amministrazione.

- 1. 25.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: funzionari.

- 1. 13.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e di insediamenti strategici, per i quali con le seguenti: , per le quali.

- 1. 26.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: insediamenti strategici, aggiungere le seguenti: di interesse interregionale o.

- 1. 14.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , in sede di intesa,

- 1. 27.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: quattro componenti designati.

- 1. 28.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.

- 1. 29.** Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: due componenti designati.

- 1. 30.** Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.

- 1. 15.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

- 1. 16.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinque.

- 1. 31.** Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

- 1. 33.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

- 1. 32.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 34.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di prevedere anche la necessità dell'espressione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dai singoli commissari devono avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate.

- 1. 17.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di prevedere anche l'inclusione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dai singoli commissari devono avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate.

- 1. 18.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

- 1. 35.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.

- 1. 36.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

- 1. 37.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **1. 19.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **1. 38.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La commissione di cui all'articolo 1 non è competente per i progetti relativi alla raccolta, allo smaltimento ed allo stoccaggio provvisorio e definitivo, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

- 1. 01.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. — 1. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente, designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, ed avente i medesimi requisiti degli altri componenti »

- 2. 4.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. — 1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale.

- 2. 3.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

ART. 2. — 1. Alla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente e istituita in base all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, composta da quaranta membri, partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che riferiscono sul parere di valutazione di impatto ambientale espresso dalle regioni e dalle province autonome medesime e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le vigenti modalità. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3. — 1. La commissione per le valutazioni di impatto ambientale di cui all'articolo 2, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001, è confermata per la durata dell'incarico originariamente previsto ed è integrata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate dai progetti sottoposti a valutazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 2. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Mi-

nistro per i beni e le attività culturali e il Ministro della salute,

2. 5. Pappaterra, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,

2. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

2. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,

2. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* venti.

2. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trentacinque *con la seguente:* trentatré.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.

- 2. 7.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tra professionisti fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionari della pubblica amministrazione, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie ambientali, progettuali, giuridiche, di programmazione e pianificazione territoriale. Almeno la metà dei componenti deve essere particolarmente qualificata in materie ambientali con particolare riferimento ai seguenti settori: atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi, rumore e vibrazioni, beni culturali, paesaggio, salute e radiazioni.

- 2. 8.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ed esperti.

- 2. 18.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e giuridiche.

- 2. 25.** Lion.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , e tra dirigenti della pubblica amministrazione.

- 2. 19.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: funzionari.

- 2. 9.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i rappresentanti dei comuni e delle regioni.

- 2. 10.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.

- 2. 12.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

- 2. 13.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinque.

- 2. 22.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: otto.

- 2. 24.** Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

- 2. 23.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

- 2. 21.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **2. 14.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **2. 20.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. La Commissione di cui all'articolo 1 è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1 è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.

- 3. 2.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite con le seguenti: La commissione di cui all'articolo 1 è costituita.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dalla data del provvedimento di costituzione della commissione di cui al comma 1, è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.

2-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di scadenza originariamente prevista, la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2001, e successive modificazioni, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate, nei casi e con le modalità di cui al citato articolo 2, nonché da cinque ulteriori componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 3. 6.** Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: rispettivamente entro trenta e quindici giorni.

- 3. 3.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alla commissione di valutazione di impatto ambientale, si applicano a partire dal quadriennio 2005-2009. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1 è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.

- 3. 4.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: dei provvedimenti di costituzione con le seguenti: dell'insediamento.

- 3. 5.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. Le infrastrutture di comunicazioni elettroniche per le quali siano in corso al 1° ottobre 2003 i lavori di installazione o di sterro ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sono disciplinate dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ove compatibili con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi decreti di attuazione.

- 4. 2.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono abrogati.

- 4. 3.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.

- 4. 4.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani,

Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *fino alla fine del comma con le seguenti:* privi di efficacia.

4. 5. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *con le seguenti:* privi di efficacia.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: A far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, i comuni procedono al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Per gli impianti già realizzati in forza delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002, si fa obbligo ai soggetti autorizzati al ripristino dello stato dei luoghi.

4. 6. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *con le seguenti:* privi di efficacia.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: A far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, i comuni procedono

al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

4. 7. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 8. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, i relativi termini procedurali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 10. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, i termini procedurali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 9. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o della denuncia di inizio attività.

- 4. 11.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189, la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ai fini della realizzazione dell'opera è necessario acquisire dichiarazione di nulla osta di compatibilità paesaggistico-ambientale, storico-archeologica e sanitaria, rilasciato dai soggetti preposti alla tutela del vincolo, ove esistente, o dagli enti locali subdelegati. Tali installazioni restano comunque soggette agli oneri di urbanizzazione.

- 4. 12.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di espressione di parere contrario da parte dei soggetti preposti alla tutela paesaggistico-ambientale, storico-archeologica e sanitaria, non si potrà procedere alle opere di installazione delle infrastrutture di cui al presente articolo. Le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggette a controlli periodici con cadenza almeno semestrale che accertino la conformità ai limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche ed acustiche.

- 4. 13.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Ma-

riani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Per l'installazione su aree ferroviarie di una rete di telecomunicazioni ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), necessaria a garantire un maggior livello di affidabilità della rete ferroviaria italiana, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3.»

- 4. 14.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Al comma 1-bis, capoverso, dopo le parole: (RFI) Spa *aggiungere le seguenti:* e delle altre società di trasporto pubblico locale di carattere ferroviario.

- 4. 16.** Germanà.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. I procedimenti di rilascio delle licenze di operatore di rete televisiva sono disciplinati dall'articolo 9 della direttiva quadro n. 2002/21/CE e dall'articolo 7 della direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE.

- 4. 15.** Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2606 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL'ESTERO (APPROVATO DAL SENATO) (4553)

(A.C. 4553 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui le spese derivanti dal provvedimento risultano di carattere obbligatorio e sono riconducibili a tipologie già iscritte, sulla base della vigente disciplina contabile, nell'elenco dei capitoli allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Leoni, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 Mascia, 2.1 Boato, 2.2 Diliberto e sull'articolo aggiuntivo 3.01 Leoni, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4553 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fi-

siche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4553 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in

conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-*bis*, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro »;

al comma 3, le parole: « centottanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « due anni »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « della legge 20 ottobre 1990, n. 302, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »; *dopo le parole:* « legge 13 agosto 1980, n. 466, » *sono soppresse le seguenti:* « e successive modificazioni, » *e dopo le parole:* « legge 3 giugno 1981, n. 308, » *sono soppresse le seguenti:* « e successive modificazioni, ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4553 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvenuti *fino a:* 15 novembre 2003 *con le seguenti:* terroristici avvenuti all'estero.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme di cui al presente articolo hanno valore retroattivo.

1. 6. Mascia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvenuti *fino a:* 15 novembre 2003 *con le seguenti:* terroristici avvenuti all'estero.

1. 2. Mascia, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: in data 15 novembre 2003, *aggiungere le seguenti:* nonché di altri attentati o di atti di terrorismo avvenuti all'estero.

1. 1. Leoni, Bielli, Boato, Bressa, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I benefici di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si estendono agli operatori delle forze armate e di polizia indicate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifi-

cazioni, vittime o ferite o ammalate nell'adempimento del proprio dovere, anche in territorio estero.

2-ter. I benefici di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche al personale di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

1. 3. Mascia, Boato.

Al comma 4, sostituire le parole da: 1.004.088 euro fino a: 54.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro per l'anno 2003 e di 85.000 euro.

1. 5. Mascia, Boato.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: comprese quelle già corrisposte.

2. 1. Boato, Leoni, Mascia, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003.

2. 2. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Boato.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze

armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di Polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano be-

neficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991 n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 2.855.000 euro con le seguenti: 4.355.000 euro.

3. 01. Leoni, Ruzzante, Boato.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: 3.970.588 euro fino a: 2.855.000 euro con le seguenti: 4.166.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.886.000 euro.

4. 1. Mascia, Boato.

(A.C. 4553 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera;

premessi che:

con il decreto-legge n. 337 del 28 novembre 2003 si prevede la concessione

di specifiche provvidenze economiche per le famiglie delle vittime dei recenti attentati terroristici di Nassiriya e Istanbul;

le disposizioni emanate non sono rivolte alle famiglie delle vittime italiane, civili e militari, decedute durante missioni all'estero o a causa di attentati terroristici all'estero prima degli attentati di Nassiriya e Istanbul determinando così una disparità di trattamento;

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento organico al fine di estendere lo stesso trattamento, previsto dal decreto-legge n. 337 del 28 novembre 2003 anche ai familiari delle vittime civili e militari decedute a causa di attentati terroristici o per missioni all'estero prima dei tragici episodi del novembre 2003.

4/4553/1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

La Camera,

tenuto conto dei contenuti dell'intervento legislativo adottato per disciplinare i risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi di Nassiriya e Istanbul;

considerato che le vittime civili dei due attentati sono state individuate soggettivamente come aventi titolo ad essere inclusi tra i percettori dei trattamenti risarcitorii;

considerato che al rischio di attentati e di atti terroristici sono esposti molti cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi aventi pubblica rilevanza;

impegna il Governo

a formalizzare un provvedimento che individui i cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi di rilevanza pubblica come legittimi percettori di trattamenti risarcitorii, da corrispondere loro e ai

familiari aventi titolo, in caso di morte o lesioni conseguenti ad atti di terrorismo o ad attentati, predisponendo e finanziando un apposito fondo.

4/4553/2. Leoni, Mascia, Bressa, Boato.

La Camera,

tenuto conto dei contenuti dell'intervento legislativo adottato per disciplinare i risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi di Nassiriya e Istanbul;

considerato che anche le vittime civili dei due attentati sono state individuate soggettivamente come aventi titolo ad essere inclusi tra i percettori dei trattamenti risarcitori;

tenuto conto che i procedimenti per accedere alle provvidenze adottate con un specifico provvedimento possono rivelare difficoltà burocratica in grado di mettere in difficoltà le famiglie e i titolari degli stessi provvedimenti;

impegna il Governo

ad individuare in ciascuna delle amministrazioni interessate, un funzionario responsabile del procedimento che affidandogli il compito di collaborare con gli aventi titolo ai trattamenti risarcitori al fine di superare qualunque difficoltà procedurale.

4/4553/3. Bressa, Leoni, Mascia, Boato.

La Camera,

tenuto conto dei contenuti dell'intervento legislativo adottato per disciplinare i risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi di Nassiriya e Istanbul;

considerato che anche le vittime civili dei due attentati sono state individuate soggettivamente come aventi titolo ad essere inclusi tra i percettori dei trattamenti risarcitori;

considerato che è stato approvato un provvedimento che prevede la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, per effetto del quale il 2004 sarà l'ultimo anno in cui i giovani saranno assoggettati alla chiamata di leva;

tenuto conto che a tale obbligo si sono assoggettati nel tempo milioni di cittadini italiani e che i più sfortunati di loro durante l'adempimento di tale dovere hanno addirittura perduto la vita o sono rimasti gravemente e per sempre menomati a causa di incidenti ed alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento;

tenuto conto che una proposta di legge per riconoscere dignità ai drammi che ciò ha comportato per i genitori e i familiari di questi giovani, è ferma per mancanza di copertura finanziaria, mentre proprio in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ancor più necessario rivolgere un gesto di attenzione e di solidarietà verso quanti si sono sacrificati in passato;

impegna il Governo

a reperire con la massima tempestività la copertura finanziaria necessaria a far approvare il provvedimento sopra richiamato contenente « Norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio ».

4/4553/4. Ruzzante, Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Boato.

La Camera,

premesso che:

con decreto-legge n. 337 del 28 novembre 2003, si prevede la concessione di specifiche provvidenze economiche per le famiglie delle vittime dei recenti attentati terroristici di Nassiriya e Istanbul;

le disposizioni riguardanti le vittime civili e i loro famigliari si applicano con riferimento ad eventi occorsi successivamente alla data del 1° gennaio 2003;

in materia di vittime del dovere o per servizio, la vigente legislazione presenta profili di disparità in ragione di interventi normativi non omogenei, succedutisi nel tempo;

considerato, altresì, che:

il provvedimento in esame è volto a considerare la situazione dei famigliari delle vittime dei recenti attentati di Nas-sirya e Istambul;

impegna il Governo:

a promuovere la definizione di una disciplina organica della materia, al fine di rimuovere sperequazioni, estendendo lo stesso trattamento previsto dal decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, ai famigliari delle vittime e ai feriti o ammalati nell'adempimento del proprio dovere in Patria e all'estero, ovvero a persone decedute o lese a causa di attentati terroristici o di missioni.

9/4553/5. Mongiello, Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Amici, Saia, Ascierio, Saponara, Fontanini.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

